

~~PREMI I.N.A.I.L.~~
~~ISCRIZIONE A RUOLO~~
~~ILLEGITIMITA' - SUSSISTENZA~~

SEZIONE LAVORO
N. 478/03 SENTENZA
N. 3479 Cron.
N. 80/01 R. G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO

nella persona del giudice Vito Riccardo Cervelli,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 80 del ruolo dell'anno 2001, discussa e decisa all'udienza del 19.11.2003 e vertente

TRA

in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore Elena , con sede in Vignola, elett.te dom.ta in Modena, in c. Battisti 22, presso la persona e lo studio dell'avv. Fabrizio Fiorini, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in riassunzione.

OPPONENTE

E

INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con sede in Roma, in v. IV Novembre, 144, in persona del Direttore Regionale dell'Emilia Romagna, elett.te dom.to in Modena, in v. Costa, 29/31, presso l'ufficio dell'avvocatura della sede Inail di Modena; rapp.to e difeso dall'avv. Patrizia Grasso, per procura generale alle liti a

V. G. f. G.

rogito notaio Bertuzzi di Bologna del 23.5.2000 (Rep. 5205).

OPPOSTO

NONCHE'

UNIRISCOSSIONI s.p.a., con sede in Torino, in v. dell'Arcivescovado, 6, in persona dell'amministratore delegato pro tempore Paolo Coluccelli, elett.te dom.ta in Modena in v. C. Battisti, 37, presso lo studio e la persona dell'avv. Gianni Mambrini che la rappresenta e difende per procura generale alle liti a ministero notaio Gamba di Torino del 2.7.2001 (Rep. 148371).

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione al ruolo ex art. 24 d. lgs. 46/1999.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per parte opponente: come da pagina terza del ricorso, da intendersi qui integralmente trascritte.

per l'Inail: respingere l'opposizione e confermare il ruolo opposto, pur se nella misura corretta di £. 72.199.300.

per l'Uniriscossioni s.p.a.: revocare la contumacia e respingere il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso introduttivo della lite la _____ scarl proponeva opposizione avverso l'iscrizione a ruolo della somma di £. 82.994.750 richiestale dall'Inail a titolo di regolazione premio, rate premio e sanzioni civili relative agli anni dal 1996 al 1999. In particolare l'opponente deduceva di aver sempre pagato i premi relativi ai propri lavoratori, che la cartella di pagamento non consentiva di individuare a quali prestatori d'opera si riferiva l'omesso pagamento dei premi, che mai l'Inail aveva

richiesto in via amministrativa le somme di cui alla cartella, nonché l'erroneo calcolo delle sanzioni civili. Concludeva per la dichiarazione di nulla dovere all'Inail, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo e revoca della cartella di pagamento.

Si costituiva in giudizio l'Istituto assicuratore che, dopo aver dedotto che la CCM era stata destinataria di avviso bonario ex art. 24 d.lgs. 46/1999, che la cartella di pagamento era conforme alle prescrizioni dell'art. 11 d.lgs. 46/1999, che effettivamente i premi relativi all'anno 1999 non erano dovuti, concludeva per la reiezione dell'opposizione.

Instaurato il contraddittorio e dichiarata la contumacia del concessionario della riscossione, quest'ultimo si costituiva in data 11.6.2001 chiedendo la revoca della declaratoria di contumacia e instando per la reiezione dell'opposizione. Revocata la contumacia di quest'ultima parte, con ordinanza del 13.6.2002 il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio, poiché l'opponente era stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Riassunta la lite, all'udienza del 19.11.2003 la causa, sulla sola produzione documentale delle parti, era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale che dall'esame della cartella di pagamento è dato apprendere soltanto che la pretesa creditoria dell'istituto assicuratore è relativa a regolazione premio ed a rate premio e che temporalmente siffatta pretesa si riferisce agli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 (pag. 2 e 4 della cartella di pagamento in atti). L'Inail, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio si è limitato a dedurre che in data 10.3.1999 aveva inviato all'opponente avviso bonario ex art. 24 comma 2 d.lgs. 46/1999 e che la

cartella opposta contiene tutti gli elementi di cui all'art. 25 DPR 602/1973, come modificato dall'art. 11 d.lgs. 46/1999, senza minimamente spiegare quale sia il titolo in forza del quale i premi iscritti a ruolo sarebbero dovuti dalla _____, senza minimamente specificare in relazione a quanti ed a quali lavoratori si assume l'omesso od incompleto pagamento dei premi assicurativi e senza neppure offrire al Tribunale (ed alla controparte) alcun elemento utile al fine di valutare l'esatta determinazione del quantum della pretesa creditoria.

Tali elementi, che a ben vedere rappresentano fatti costitutivi della pretesa creditoria dell'Inail, peraltro neppure si evincono dall'avviso bonario offerto in comunicazione dall'istituto assicuratore al momento della costituzione in giudizio (doc. 1 fasc. Inail), né tanto meno la pretesa creditoria dell'Inail può reputarsi provata dal prospetto prodotto dall'ente impositore stesso (doc. 3 fasc. Inail), giacché se è vero, come si evince dalla relazione redatta dalla sede di Modena dell'istituto assicuratore (prodotta all'udienza del 13.6.2001), che l'importo del residuo premio iscritto a ruolo è stato determinato sulla scorta delle presenze dei soci lavoratori, come ricavate da un prospetto inviato dalla stessa _____

allora deve concludersi che la possibilità per il giudice di accertare l'entità del credito vantato dall'Inail e per l'opponente di contestarne la quantificazione come operata in cartella necessariamente presuppone l'allegazione e la prova, ad esempio mediante produzione in giudizio dei prospetti inviati dalla _____ del numero delle presenze dei soci lavoratori della pretesa obbligata in relazione a ciascun anno per cui è richiesta la regolazione del premio iscritto a ruolo.

L'Inail nulla ha allegato e/o provato in punto di presenze dei soci

lavoratori, non solo nella cartella di pagamento, ma neppure nella memoria di costituzione, con la conseguenza che, a ben vedere, il Tribunale é nella piú totale impossibilitá di riscontrare la sussistenza di tutti fatti costitutivi della pretesa creditoria vantata dall'istituto assicuratore (si pensi, a tacer d'altro, che il giudice é persino nell'impossibilitá di riscontrare se effettivamente i lavoratori in relazione ai quali si reclamano i premi asseritamente non pagati siano stati o meno soci lavoratori della pretesa debitrice e ugualmente in detta impossibilitá, con evidente lesione del diritto di difesa, versa la parte opponente), nonch  l'esatta quantificazione del credito contributivo di cui alla cartella di pagamento opposta (appare, infatti, evidente che l'iscrizione a ruolo di somma maggiore rispetto a quella realmente dovuta é illegittima, talch  il giudice é anche tenuto ad accertare se il credito reclamato dall'ente impositore corrisponda a quanto effettivamente dovuto dal contribuente). Ne consegue, dunque, che deve dichiararsi l'illegittimitá dell'iscrizione a ruolo delle somme pretese dall'istituto assicuratore con la cartella di pagamento n. 070 2000 00550156 07 (che pertanto in relazione a dette partite dovr  dichiararsi nulla e non revocabile, posto che la revoca non pu  che provenire dallo stesso soggetto che ha emesso l'atto revocato), essendo carente la prova (ed in verit  persino l'allegazione) di tutti gli elementi che consentirebbero un'effettiva verifica della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, sia per quel che attiene all'an sia per quel che attiene al quantum (con la conseguenza che il creditore non ha adempiuto all'onere, su di lui gravante ex art. 1218 c.c., di dimostrare l'esistenza dell'obbligazione), laddove é lo stesso Inail che ha ammesso l'illegittimitá dell'iscrizione a ruolo dei premi (e delle sanzioni) relative

all'anno 1999.

Le conclusioni alle quali il Tribunale é pervenuto esimono dallo scrutinio delle ulteriori allegazioni delle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Inail, apparendo equo compensarle quanto al rapporto processuale vertente tra l'opponente e la Uniriscossioni s.p.a., in considerazione dell'estraneità del concessionario della riscossione ad ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva e dell'impossibilità per quest'ultimo di determinare il contenuto della cartella di pagamento.

P.Q.M.

il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) dichiara l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della somma di £. 82.994.750 richiesta all'opponente dall'Inail a mezzo di cartella di pagamento n. 070 2000 00550156 07, notificata dal concessionario della riscossione Uniriscossioni s.p.a. e per l'effetto dichiara, in relazione a dette partite, la nullità della predetta cartella;

b) condanna l'Inail a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.735,00 , di cui €. 670,00 per diritti ed €. 2.065,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;

c) dichiara interamente compensate le spese di lite quanto al rapporto processuale vertente tra l'opponente e la Uniriscossioni s.p.a.

Così deciso in Modena il 19.11.2003.

IL GIUDICE
Maria Lutzia Scarpinato

Il giudice
IL GIUDICE
Dot. VITO RICCARDO CERVELLI